

POLICY WHISTLEBLOWING

1. OBIETTIVO

La presente Policy (di seguito “Policy”) ottempera al vigente dettato normativo e, in particolare, alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24 del 2023 (in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), c.d. “Decreto Whistleblowing”. La Policy integra, pertanto, il modello di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs. 231 del 2001 e, in linea con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, imposta i canali di segnalazione interna richiesti dal predetto Decreto. La Policy, in dettaglio, è volta a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di Trade S.p.A. principi di controllo interno, policy e norme aziendali, che possano causare, un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) alle stesse, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito “Segnalazione”). In particolare, a norma del Decreto Whistleblowing la Segnalazione potrà riguardare ogni comportamento, atto od omissione che leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato e che consistano in: (i) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ivi previsti; (iii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali e, comunque, in generale relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (iv) ogni altro atto od omissione indicato nel Decreto Whistleblowing. I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti. Si rimanda, inoltre all’articolo 6 del Decreto Whistleblowing che disciplina le condizioni per l’effettuazione di una segnalazione esterna e agli articoli 7,8 e 9 del medesimo decreto, che normano le modalità / i canali di segnalazione esterna.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente Policy (di seguito “Destinatari” e/o “Segnalanti”) sono: a) i componenti degli organi sociali, i dipendenti; b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder della società (di seguito i “Terzi”).

3. LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa sono tenuti ad attivare la presente Policy segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengono, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi alle normative e ai principi di cui sopra. Per

“Segnalazione” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di Trade Spa, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali (es. procedure; Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001). Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, Trade Spa raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste. La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l’evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l’identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all’esame della Segnalazione è l’Organismo di Vigilanza (“Organismo di Vigilanza”). L’Organismo di Vigilanza, in base al contenuto della Segnalazione, potrà farsene carico o inoltrarla all’Ufficio Legale per il seguito di competenza.

La Segnalazione potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: odv@trade-spa.it con accesso limitato all’Organismo di Vigilanza; in futuro, tale canale telematico potrà essere sostituito da un sistema web per la ricezione anonima delle segnalazioni e la loro corretta gestione, garantendo l’anonimato del segnalante.
- lettera cartacea, all’indirizzo di posta ordinaria: Trade Spa – Corso Vittorio Emanuele II 52 Torino (TO) - All’attenzione dell’ODV. Tale metodo attualmente è raccomandato per chi intenda mantenersi anonimo.
- orale, attraverso richiesta di incontro con l’Organismo di Vigilanza, utilizzando il canale email di cui sopra per prendere appuntamento.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un’informativa di supposta irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il Segnalante all’osservanza delle modalità di Segnalazione di cui al presente punto 3 della Policy e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: odv@trade-spa.it o, in caso di inoltro cartaceo, a Trade Spa Corso Vittorio Emanuele II 52 Torino (TO) all’attenzione dell’ODV in tutti i casi con obbligo di astenersi dall’intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. L’Organismo di Vigilanza, ove sia possibile rintracciare il mittente, rilascerà l’avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l’abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

Gli strumenti telematici utilizzati per ricevere e gestire le segnalazioni non sono oggetto di controllo da parte dell’azienda se non da parte dell’OdV gestore.

5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Trade Spa nell’incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l’anonimato del Segnalante o di chiunque l’abbia inviata, anche nell’ipotesi in cui la stessa dovesse

successivamente rivelarsi errata o infondata. Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. Trade Spa si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque attui, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato. Resta inteso che Trade Spa potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza, alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e - laddove possibile - l' "anonimizzazione" dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione. All'esito della fase di verifica e comunque entro 3 mesi dalla data di avviso di ricezione della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della società, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa. Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente agli organi societari, come da proprio Regolamento, sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Whistleblowing, si informa che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Si rimanda, per ulteriori dettagli, al Decreto Whistleblowing (art. 12).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trade Spa, titolare del trattamento, informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR (Reg. UE 2016/679). In ogni caso, i dati personali saranno limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dai soli autorizzati membri dell'Organismo di Vigilanza, ai fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati. Inoltre, i fornitori degli strumenti di supporto per l'attività di gestione delle segnalazioni sono designati responsabili del trattamento. Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

Torino, 03/07/2023